

COMUNICAZIONE TARDIVA

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto: **4. Conguagli**

4.1 Modalità e termini

*I **sostituti d'imposta**, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, **devono tener conto** dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati entro il **30 giugno 2006**.*

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

In sintesi da ciò evince che:

- entro il 30 giugno dovrebbero pervenire al sostituto d'imposta da parte dei Caf o Professionisti abilitati i risultati contabili delle operazioni effettuate sul Mod. 730;
- l'obbligo tassativo da parte del sostituto d'imposta di provvedere ad effettuare i conguagli sulle retribuzioni, partendo anche da un mese successivo a luglio, qualora il termine di consegna sia differito.

Dopo che i dati saranno stati inseriti (manualmente o direttamente da supporto magnetico) nell'Archivio dell'Assistenza fiscale, sarà sufficiente eseguire la funzione:

Caricamento voci assistenza fiscale scegliendo un *Mese* successivo a luglio.

Nel caso il dipendente avesse optato per la rateizzazione, la suddetta Circolare, sempre al medesimo paragrafo, così consente al sostituto di operare:

Conguagli a debito

*Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, **il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.***

Tale rideterminazione avviene in modo del tutto automatico in fase di esecuzione della funzione di:

Caricamento voci assistenza fiscale,

ed è evidenziata con la segnalazione d'errore 414.

Ai fini di una corretta compilazione del Modello 770 (le istruzioni del Modello 770 al quale si fa riferimento attualmente sono quelle del 2006 relative agli importi del 2005) con la funzione:

Gestione assistenza fiscale

avvalorare il *Tipo Conguaglio* con la lettera:

A- Conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3.

CAAF Comunicazione			
Anno	2006	Matr.	1300 MINELLI / FRANCESCA
Tipo comunicazione	O - Ordinario	Data emissione	01/01/2006
Cod. fiscale	MNLFNC75B41A944S	Divisa	E - Euro
CAAF/Professionista	C00001 CAAF CGIL DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA	Supporto	C - Cartaceo
Data ricezione	15/06/2006	N. rate	3
Saldo / 1° Acconto		Saldo / 2° Acconto	
Applicazione	1 - Abilitata	Applicazione	1 - Abilitata
Caricamento		Caricamento	
Aggancio		Aggancio	
Versamen. ass. fisc.		Non liquid.	<input type="checkbox"/>
		Causale	A - Dipendente
Esito 1°			
Esito 2°			
Tipo conguaglio			
Note	A - Conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 B - Conguaglio tardivo derivante da com. Mod. 730-4 pervenuta entro i termini C - Conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 D - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito		
<input type="button" value="Importi"/>		<input checked="" type="button" value="Conferma modifiche"/>	<input type="button" value="Annulla"/>

CESSAZIONE del RAPPORTO di LAVORO

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto: **4. Conguagli**

4.2 Situazioni particolari così prevede:

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta

- la cessazione del rapporto di lavoro
.....

*il sostituto d'imposta non effettua i **conguagli a debito** e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.*

La normativa esplicita chiaramente conguagli a debito se ne deduce chiaramente perciò che i conguagli a credito debbano essere liquidati anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'inizio dell'effettuazione delle liquidazione oppure durante.

Se il sostituto d'imposta non riesce ad effettuare i conguagli a debito DEVE *comunicare tempestivamente* al soggetto gli importi risultanti da Mod. 730 che non sono stati applicati; per fare ciò con la Procedura CSA eseguire prima la funzione di :

Aggancio assistenza fiscale applicata

così da aggiornare l'Archivio dell'Assistenza fiscale con gli importi liquidati in Procedura, dopodiché è possibile ottenere la:

Stampa lettera inadempienti CAF/Professionista

In questa casistica rientra ad esempio il caso di un dipendente che viene collocato a riposo (pensionato).

Ai fini di una corretta compilazione del Modello 770 (le istruzioni del Modello 770 al quale si fa riferimento attualmente è quello 2006 relativo agli importi del 2005) con la funzione:

Gestione assistenza fiscale

Modificare il valore di *Esito 1°*, optando per la lettera

A – Cessazione del rapporto di lavoro

Vedi **APPENDICE A Gestione assistenza fiscale Esito 1°**.

CESSAZIONE del RAPPORTO per TRASFERIMENTO

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli**

4.1 Modalità e termini

.....
*Qualora si verifichi il **passaggio di dipendenti**, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro**, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.*

Il caso del "trasferimento" di un dipendente da un'Università ad un'altra, si potrebbe molto probabilmente configurare nell'ipotesi riportata dalla Circolare.

In tal caso, con la Procedura CSA eseguire prima la funzione di:

Aggancio assistenza fiscale applicata

così da aggiornare l'Archivio dell'Assistenza fiscale con gli importi liquidati in Procedura, dopodiché effettuare la: *Stampa lettera inadempienti CAF/Professionista* eliminando la *Stampa interessi* sulla videata di lancio della funzione (cliccando su *Personalizza*).

Non è possibile seguire questa prassi nei casi di dipendenti che vengano collocati a riposo (pensionato) in quanto non esiste un successivo "datore di lavoro" esiste un ente previdenziale che eroga una pensione ed inoltre in questo caso c'è l'interruzione del rapporto di lavoro, infatti viene liquidata la buonuscita o il t.f.r..

Ai fini di una corretta compilazione del Modello 770 (le istruzioni del Modello 770 al quale si fa riferimento attualmente è quello 2006 relativo agli importi del 2005) con la funzione:

Gestione assistenza fiscale

avvalorare *Esito 1°*, optando per la lettera

F - Passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro

Vedi **APPENDICE A Gestione assistenza fiscale Esito 1°**.

INIZIO del RAPPORTO per TRASFERIMENTO

Nel caso un dipendente inizi il rapporto di lavoro con un sostituto d'imposta a causa di un trasferimento in arrivo, ed abbia interrotto le operazioni di assistenza fiscale presso il precedente sostituto d'imposta, può chiedere al nuovo sostituto di proseguire le suddette operazioni.

Occorrerà inserire i dati manualmente tramite la funzione di:

Gestione assistenza fiscale

Secondo quanto riportato dalle istruzioni al Mod.770/2006:

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente, quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 53.

Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2005.

CESSAZIONE del RAPPORTO di LAVORO per DECESSO

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli**

4.2 Situazioni particolari nel caso di decesso del dipendente così prevede:

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

*Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un **conguaglio a debito***

***il sostituto comunica agli eredi**, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

*Nel caso di un **conguaglio a credito**,*

*il sostituto **comunica agli eredi** gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.*

Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

In sintesi nel caso di **decesso** l'assistenza fiscale si **interrompe** sia che gli importi in sospeso siano *conguagli a debito* che a *credito*.

Per comunicare agli eredi gli importi risultanti da Mod. 730 che non sono stati applicati con la Procedura CSA, eseguire prima la funzione di:

Aggancio assistenza fiscale applicata

così da aggiornare l'Archivio dell'Assistenza fiscale con gli importi liquidati in Procedura, dopodiché è possibile ottenere la:

Stampa lettera inadempienti CAF/Professionista

Ai fini di una corretta compilazione del Modello 770 con la funzione:

Gestione assistenza fiscale

avvalorare *Esito 1°*, optando per la lettera

C – Decesso.

Vedi **APPENDICE A Gestione assistenza fiscale Esito 1°**.

RIDETERMINAZIONE NUMERO di RATE

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli**

4.1 Modalità e termini così prevede:

.....
.....

Conguagli a debito

*Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, **il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.***

E' perciò consentito al sostituto d'imposta rideterminare il numero delle rate, modificando quello richiesto inizialmente.

Il caso più frequente in cui ciò potrebbe accadere è:

se al momento del *Caricamento voci assistenza fiscale* è già noto che interverrà la cessazione del contribuente durante il periodo di rateizzazione.

Esempio:

se la rateizzazione prevede 5 rate da luglio a novembre, ma a settembre il sostituto cessa.

Per evitare il contribuente debba provvedere autonomamente al versamento delle imposte residue, si procede con la rideterminazione del numero delle rate, la quale, se è già presente nell'Archivio delle Carriere l'evento di cessazione, avviene in modo del tutto automatico in fase di esecuzione della funzione di

Caricamento voci assistenza fiscale

ed è evidenziata con la segnalazione d'errore 414 e 422.

ASSISTENZA FISCALE a Collaboratori TUIR art.50 c.1 c-bis

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto 4.2 **Situazioni particolari** riporta:

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

E' perciò previsto il differimento dell'applicazione degli importi da Mod. 730, da parte del sostituto d'imposta, ad un mese successivo a Luglio, nel caso in cui, non esistano compensi in liquidazione per il suddetto mese.

Ciò prevede l'applicazione del relativo interesse, come in un comune caso di in capienza della retribuzione, pari allo 0,40% mensile.

Se il Collaboratore ha richiesto la rateizzazione degli importi, in ottemperanza a quanto prevede la Circolare al punto:

1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Rateizzazioni

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il **numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque**, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli **interessi dovuti per la rateizzazione**, pari allo **0,50 per cento mensile**.

1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Acconti

.....
.....

Rateizzazioni

Non e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Cessazione prima di NOVEMBRE e SECONDO ACCONTO

Sulla Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli**

4.1 Modalità e termini è così riportato:

.....
.....

Conguagli a debito

*Dalla retribuzione corrisposta nel mese di **novembre 2006** e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef.*

Se il dipendente cessa antecedentemente al mese di novembre 2006, non è consentito dalla norma trattenere prima di questo mese l'importo dovuto a titolo di secondo acconto Irpef.

La Procedura CSA interviene a controllare la situazione, per cui la funzione:

Caricamento voci assistenza fiscale

non può essere eseguita se viene richiesto il caricamento delle voci di secondo acconto ed il mese è antecedente a novembre.

Pur tuttavia tecnicamente nulla osta, all'inserimento manuale nell'Archivio delle Voci variabili delle voci di secondo acconto in un mese diverso da novembre ed alla sua liquidazione.

Nella compilazione del Modello 770 (le istruzioni al quale si fa riferimento attualmente sono quelle del 2006 relative agli importi del 2005) e di conseguenza sul file da inviare al Ministero delle Finanze, viene però riportato il mese di liquidazione antecedente a novembre, situazione che però comporta un errore bloccante in fase di invio telematico del suddetto file.

RICHIESTA di MINORE IMPORTO di SECONDO ACCONTO

Sulla Circolare del 06/04/2006 n. 13 è così riportato:

1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Acconti

*Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, **deve** comunicarlo entro il mese di **settembre 2006** al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.*

Si distinguono varie casistiche in merito all'argomento:

Richiesta di versamento a titolo di seconda rata di acconto di importo inferiore a quello comunicato dal Caf/Professionista

In Procedura CSA, dal Menu principale eseguire prima la funzione di:

Caricamento voci Assistenza fiscale

dopodiché modificare l'importo della voce di Secondo acconto inserita nell'Archivio delle voci variabili, seguirà la fase di liquidazione effettiva.

Richiesta di NESSUN versamento a titolo di seconda rata di acconto di importo diversamente da quanto comunicato dal Caf/Professionista

Occorre distinguere due casi :

- se la funzione di ***Caricamento voci Assistenza fiscale*** è già stata eseguita in tal caso occorre procedere con l'eliminazione dall'Archivio delle Voci variabili della voce di secondo acconto inserita

diversamente

- se la funzione di ***Caricamento voci Assistenza fiscale*** non è ancora stata eseguita con la funzione: ***Gestione assistenza fiscale*** impostare il campo Applicazione del Secondo acconto

0 = Inibita

CAAF Comunicazione			
Anno	2006	Matr.	1302 MINELLI / FEDERICA
Tipo comunicazione	O - Ordinario	Data emissione	01/06/2006
Cod. fiscale	MNLFRC71H59A944P	Divisa	E - Euro
Supporto	C - Cartaceo	CAF/Professionista	F00001 Professionista di Prova
N. rate	5	Data ricezione	10/06/2006
Saldo / 1° Acconto		Saldo / 2° Acconto	
Applicazione	1 - Abilitata	0 - Inibita	0 - Inibita
Caricamento		1 - Abilitata	
Aggancio			
Versamen. ass. fisc.		Non liquid.	<input type="checkbox"/>
Causale	A - Dipendente		
Esito 1°			
Esito 2°			
Tipo conguaglio			
Note			
<input type="button" value="Imposti"/>		<input checked="" type="button" value="Conferma modifiche"/>	
		<input type="button" value="Annulla"/>	

In entrambi i casi descritti sopra la funzione di:

Aggancio assistenza fiscale applicata

rileverà la situazione di disallineamento fra l'importo Comunicato e quello Liquidato per il Secondo acconto.

Ai fini di una corretta compilazione del Modello 770 (le istruzioni del Modello 770 al quale si fa riferimento attualmente sono quelle del 2006 relative agli importi del 2005), sempre con la medesima funzione:

Gestione assistenza fiscale avvalorare *Esito 2°*, optando per la lettera

A - Richiesta di minore o unico secondo acconto

Vedi **APPENDICE B Gestione assistenza fiscale Esito 2°**.

CONGUAGLI INCOMPETI AL 31.12.2006

La Circolare del 06/04/2006 n. 13 al punto **4. Conguagli** riporta:

4.1 Modalità e termini

Conguagli a credito

.....
.....

Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD).

Si evince da questo punto della Circolare (ed anche da altri) l'obbligo tassativo da parte del sostituto d'imposta di concludere le operazioni di conguaglio da Mod. 730 entro il 31.12.2006.


Se a tale data non è stato possibile completare le operazioni per cause indipendenti dal sostituto d'imposta, quest'ultimo agisce, come già esposto in precedenza, in dipendenza della causa ostativa che ha indotto la situazione;

se diversamente il sostituto d'imposta risulta essere la causa della mancata applicazione occorrerà che provveda a sanare la situazione con il dipendente ed eventualmente qualora risulti un mancato versamento anche con l'Agenzia delle Entrate, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

APPENDICE A *Gestione assistenza fiscale* **Esito 1°**

CAAF Comunicazione			
Anno	2006	Matr.	1300 MINELLI / FRANCESCA
Tipo comunicazione	O - Ordinario	Data emissione	01/01/2006
Cod. fiscale	MNLFNC75B41A944S	Divisa	E - Euro
CAF/Professionista	C00001 CAAF CGIL DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA	Supporto	C - Cartaceo
Data ricezione	15/06/2006	N. rate	3
Saldo / 1° Acconto		Saldo / 2° Acconto	
Applicazione	1 - Abilitata	Applicazione	1 - Abilitata
Caricamento		Caricamento	
Aggancio		Aggancio	
Versamen. ass. fisc.		Non liquid.	<input type="checkbox"/>
		Causale	A - Dipendente
Esito 1°			
Esito 2°	A - Cessazione del rapporto di lavoro B - Aspettativa senza retribuzione C - Decesso D - Retribuzione insufficiente E - Rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute F - Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro		
Tipo conguaglio			
Note			
<input type="button" value="Imposti"/>		<input checked="" type="button" value="Conferma modifiche"/>	
		<input type="button" value="Annulla"/>	

APPENDICE B *Gestione assistenza fiscale* Esito 2°

CAAF Comunicazione			
Anno	2006	Matr.	1302 MINELLI / FEDERICA
Tipo comunicazione	O - Ordinario	Data emissione	01/06/2006
Cod. fiscale	MNLFRC71H59A944P	Divisa	E - Euro
CAF/Professionista	F00001 Professionista di Prova	Supporto	C - Cartaceo
Data ricezione	10/06/2006	N. rate	5
Saldo / 1° Acconto		Saldo / 2° Acconto	
Applicazione	1 - Abilitata	Applicazione	1 - Abilitata
Caricamento		Caricamento	
Aggancio		Aggancio	
Versamen. ass. fisc.		Non liquid.	<input type="checkbox"/>
		Causale	A - Dipendente
Esito 1°			
Esito 2°			
Tipo conguaglio	A - Richiesta di minore secondo o unico acconto B - Tutti gli importi da esporre sono inferiori a lire 1000 (1 euro)		
Note			
 Importi		<input checked="" type="checkbox"/> Conferma modifiche	<input checked="" type="checkbox"/> Annulla